



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

DAL PROGETTO ALL'IMPRESA

FORMA GIURIDICA E FISCALITA'



Dott.ssa Ilaria Saibene

Ragioniere Commercialista Revisore Legale

Mobile 349 8326277 Tel.+39 0541 452503

Via Claudio Paci n. 1 - 47923 Rimini (RN)

ilaria.saibene@hotmail.it





Soggetti iscrivibili al Registro Imprese

Nel Registro delle imprese si iscrivono esclusivamente le persone fisiche che svolgono attività d'impresa.

L'art. 2082 del Codice Civile definisce **imprenditore** «*chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi*».

Questa definizione individua, quindi, i seguenti requisiti essenziali:

- la professionalità (attività svolta dal titolare con continuità - non occasionalità);
- l'organizzazione (attività svolta coordinando i fattori lavoro e/o capitale);
- l'economicità (attività svolta con modalità di gestione atta a reintegrare i costi mediante i ricavi).

Soggetti non iscrivibili

Sono esclusi dall'iscrizione:

- le persone fisiche prive dei sopra indicati requisiti di legge (ad es. lavoratori autonomi occasionali, prestatori d'opera);
- i professionisti (ad es. artisti, inventori, amministratori di condominio, consulenti), indipendentemente dall'iscrizione o meno in Ordini, Collegi od Albi professionali abilitanti, ai quali sono applicate le norme in materia d'impresa solo qualora l'esercizio della professione costituisca "elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa" (art. 2238 C.C.).



L'IMPRESA INDIVIDUALE

L'impresa individuale, istituita e condotta dal singolo imprenditore, eventualmente anche con l'ausilio di collaboratori, è una delle forme di svolgimento d'impresa più semplice e meno oneroso (quanto ad istituzione) ma più limitante (quanto al futuro possibile sviluppo).

L'imprenditore acquista tutti i diritti ed assume tutte le obbligazioni scaturenti dall'attività d'impresa,

- accentra in sé l'intero processo decisionale,
- ma anche l'intero rischio imprenditoriale,

Se da un lato la direzione e le scelte sono del tutto libere da qualsiasi condizionamento di altri soggetti,

le conseguenze negative dell'andamento dell'impresa ricadono interamente sull'imprenditore che ne risponde anche con il suo patrimonio personale. Questo significa che l'intero patrimonio dell'imprenditore individuale è soggetto al rischio d'impresa.

Per questo motivo, l'impresa individuale è solitamente indicata quando l'attività da svolgere non richiede grandi investimenti e comporta rischi abbastanza limitati.





L'imprenditore individuale può adottare uno dei seguenti regimi:

1) forfetario

prevede la non-applicazione dell'IVA, con sostanziale riduzione degli adempimenti, la determinazione del reddito tramite coefficienti di redditività e l'applicazione di un'imposta sostitutiva (sostitutiva dell'IRPEF, relative addizionali ed IRAP);

2) semplificato

caratterizzato da adempimenti contabili ridotti rispetto al regime ordinario (*) e da criteri semplificati di determinazione del reddito, caratterizzati dalla rilevazione dei costi e dei ricavi in base ad un criterio generale misto (c.d. regime di cassa-competenza) o ad un criterio delle registrazioni effettuate ai fini IVA.

(*) Regime ordinario: per opzione, oppure nel caso in cui l'impresa individuale abbia conseguito (nell'anno precedente) ricavi superiori ad

- € 400.000, per le imprese esercenti attività di prestazione di servizi,
- € 700.000, per le imprese esercenti attività diverse dalla prestazione di servizi, quali cessione di beni, produzione, ecc...



Tassazione

1) Regime forfetario L. 190/2014



È il regime naturale che prevede modalità semplificate di determinazione del reddito e di tassazione; esso comporta anche semplificazioni ai fini IVA e l'esenzione dall'IRAP.

Vi possono accedere sia i soggetti che iniziano una nuova attività sia coloro che sono già in attività, nel rispetto di alcune condizioni.

Requisiti - Nuova attività

Possono accedere al regime i soggetti che nell'anno di inizio della propria attività presumono di:

- conseguire ricavi non superiori a € 65.000 (ragguagliati ad anno);
- sostenere spese non superiori a € 20.000 per: lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, ...

Requisiti - Attività già esistente

L'imprenditore deve verificare che nell'anno precedente quello di adozione del regime forfetario abbia rispettato i requisiti sopra illustrati.



Soggetti esclusi

Non possono accedere al regime i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- residenza all'estero, salvo il caso in cui siano residenti in uno Stato membro UE e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo prodotto;
- effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di attività di
 - cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili (c.d. immobiliari)
 - cessioni intra UE di mezzi di trasporto nuovi;
- (contemporanea) partecipazione in società di persone, associazioni professionali, società di fatto commerciali, imprese familiari e aziende coniugali;
- controllo diretto o indiretto di s.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore;
- adozione di altri regimi forfettari di determinazione del reddito (es. allevamento), o dei seguenti regimi speciali IVA (es. editoria, agenzie di viaggi e turismo, rivendita di beni usati, vendita sali e tabacchi o commercio di fiammiferi, incaricati vendite a domicilio);



- percezione, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a € 30.000, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato;
- attività prevalente svolta nei confronti del datore di lavoro
- con cui sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due anni precedenti,
- soggetti a lui riconducibili.

Non tutte le attività di lavoro dipendente o assimilato comportano l'esclusione dal regime, ad es. il pensionato è escluso dal regime forfetario, salvo che il pensionamento sia obbligatorio per legge (fermo restando gli ulteriori requisiti - cause ostative).



Determinazione del reddito

Il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività in misura variabile a seconda del tipo di attività svolta, individuata in base al codice ATECO.

Gli unici costi rivelanti, deducibili dal reddito d'impresa, sono i contributi previdenziali dovuti per legge; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Settori di attività	Codici attività ATECO 2007 (*)	Coefficiente di redditività
- industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	40%
- commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
- commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
- commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	54%
- costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	86%
- intermediari del commercio	46.10	62%
- attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40%
- attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%
- altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	67%



L'imprenditore deve conservare i documenti ricevuti ed emessi, ma è esonerato dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.

Non addebita l'IVA sulle fatture emesse, né detrae l'imposta assolta sugli acquisti nazionali ed intra UE. E' esonerato dalla maggior parte degli adempimenti IVA, restando soggetto solo ad alcuni (casi particolari).

Ad oggi, l'imprenditore non è obbligato a emettere le fatture elettroniche, salvo quelle nei confronti della PA.





Tassazione

Per i primi cinque anni di attività, se sono rispettate le condizioni indicate di seguito, sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP pari al 5%.

Trascorsi i cinque anni, o in caso di mancato rispetto delle condizioni, l'imposta è pari al 15%.

Condizioni:

- a) il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività (da intendersi come effettivo svolgimento dell'attività, non periodo d'imposta), un'attività d'impresa o professionale, anche in forma di impresa familiare o associata
- b) l'attività non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta dallo stesso soggetto sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui essa consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di un'arte o professione)
- c) in caso di prosecuzione di un'attività svolta in precedenza da altro soggetto



L'imposta (c.d. imposta sostitutiva o *Flat Tax*) si versa secondo le regole ordinarie, nell'anno successivo la chiusura del periodo d'imposta:

- saldo anno precedente e primo acconto anno in corso, entro 16 giugno (o 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse),
- secondo acconto anno in corso, entro il 30 novembre.

I ricavi non sono soggetti a eventuali ritenute d'acconto.

Le ritenute subite erroneamente che non è possibile correggere, possono essere chieste a rimborso o scomputate in dichiarazione, se correttamente certificate dal sostituto.

Non è invece possibile fruire del credito per le imposte pagate all'estero.

Non si applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA).



Tassazione

2) Regime semplificato

Il DL 193/2016 ha introdotto il **regime di contabilità semplificata per cassa**.

Pertanto, a partire dal 2017, le imprese in regime di contabilità semplificata calcolano le imposte su quanto effettivamente incassato, non più sulla base del principio di competenza.

Le registrazioni contabili devono rispettare il criterio cronologico: data incassi ricevuti e pagamenti effettuati.

Tuttavia, **è consentito non adottare i registri cronologici** dei ricavi/incassati e dei costi/pagati nel caso in cui gli stessi dati vengano trascritti sui registri Iva (Art. 18 comma 4 DPR 600/73) ed altresì, **per finalità di semplificazione, presumendo che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento** (Art. 18 comma 5 DPR 600/73).



IVA (D.P.R. 633/1972)

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta generale gravante sui consumi che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, nell'esercizio di imprese o di arti e professioni nonché alle importazioni da chiunque effettuate,

Generalmente un'operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA in presenza di tre requisiti

- oggettivo: si tratta di una cessione di beni o di un servizio;
- soggettivo: è effettuata da imprese, professionisti o artisti, nell'esercizio della rispettiva attività;
- territoriale: è effettuata nel territorio italiano.

Se manca anche uno soltanto dei requisiti, l'operazione è fuori dal campo di applicazione dell'IVA.





L'IVA incassata sulle fatture emesse/di vendita (pagata dai Clienti) è detta «a debito».

L'azienda incassa l'IVA per conto dell'Erario.

Mentre

l'IVA sulle fatture ricevute/d'acquisto (pagata ai Fornitori) è detta «a credito».

L'azienda paga l'IVA al fornitore il quale, successivamente, la verserà all'Erario.

Periodicamente le aziende liquidano l'IVA, attraverso un calcolo algebrico

IVA a debito – IVA a credito

e versano all'Erario l'eventuale differenza positiva dell'operazione.

Nel calcolo dell'IVA a credito si considera solo l'IVA DETRAIBILE, poiché ci sono alcune operazioni IVA per beni e servizi che possono essere indetraibili o parzialmente detraibili ai fini IVA.



Tassazione: IRPEF



Aliquote Irpef in vigore e scaglioni di reddito

Si tratta di un'imposta diretta, personale e progressiva: l'Irpef è un'imposta diretta perché si applica al reddito percepito; è personale perché è dovuta da tutti i soggetti residenti nello Stato titolari di redditi propri; è progressiva, in quanto cresce all'aumentare del reddito.

Scaglioni Irpef	Aliquota Irpef	Imposta dovuta
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro	27%	3.450,00 + 27% su eccedenza
da 28.001 fino a 55.000 euro	38%	6.960,00 + 38% su eccedenza
da 55.001 fino a 75.000 euro	41%	17.220,00 + 41% su eccedenza
oltre 75.000 euro	43%	25.420,00 + 43% su eccedenza

Non paga l'Irpef chi percepisce redditi in *no tax area*, ovvero fino a 8.174 euro all'anno.

Per le detrazioni Irpef del 19%, a partire dal 1° gennaio 2020 è obbligatorio pagare con sistemi di pagamento tracciabili (diversi dal contante) come bonifico, carte o bancomat.



L'imposta lorda viene determinata applicando aliquote diverse per scaglioni di reddito,

Le aliquote sono progressive, cioè aumentano più che proporzionalmente rispetto all'aumentare del reddito.

La somma delle imposte dovute sui diversi scaglioni di reddito costituisce l'**imposta lorda**.

Per determinare l'**imposta netta** si sottraggono, dall'imposta lorda, le detrazioni previste.

L'imposta netta non rappresenta ancora l'imposta da versare per l'anno di riferimento, perché per calcolare quest'ultima si devono sottrarre gli eventuali crediti d'imposta spettanti e le eventuali ritenute d'acconto subite,

Le **detrazioni** riducono l'ammontare dell'imposta dovuta. Spettano nei casi tassativamente stabiliti dalla legge: alcune spettano a tutti i contribuenti per il solo fatto di avere familiari a carico o perché hanno sostenuto determinati oneri (c.d. spese detraibili); altre spettano se si svolge una determinata attività lavorativa o se si possiede un determinato reddito (es. reddito da lavoro dipendente).





Le addizionali all'IRPEF sono imposte sul reddito e si applicano ai contribuenti per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF.

Possono essere suddivise in due tipologie, a seconda dell'ente locale beneficiario:

Addizionale regionale

Si determina applicando l'aliquota dell'1,23% o quella eventualmente maggiore fissata da ciascuna regione (tra 1,23% e 3,33%).

Addizionale comunale

I comuni possono deliberare l'applicazione di un'addizionale non superiore allo 0,8% ed eventualmente una soglia di esenzione, al superamento della quale va tassato l'intero reddito complessivo.

I comuni possono altresì stabilire più aliquote, ma in tal caso devono utilizzare esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini IRPEF, nel rispetto del principio di progressività.



Tassazione: IRAP

articolo 5-bis Dlgs n. 446/1997

L'IRAP è un'imposta locale che viene applicata alle attività produttive esercitate in ogni regione;

colpisce unicamente coloro che svolgono attività di impresa, in quanto viene applicata alle attività produttive.

È determinata applicando un'aliquota stabilita [Regione Emilia Romagna aliquota ordinaria 3,9%] al valore della produzione netta (base imponibile),

diminuita delle deduzioni eventualmente spettanti:

per lavoro dipendente

- deduzione forfettaria fino a 5 dipendenti;
- deduzione forfettaria e per oneri contributivi (c.d. cuneo fiscale);
- deduzione per incrementi occupazionali;

deduzione forfettaria decrescente, in funzione dell'ammontare della base imponibile, variabile fino ad un massimo di € 13.000 (in caso di inizio e cessazione dell'attività nel corso dell'anno, gli importi delle deduzioni forfettarie vanno ragguagliati all'anno solare).

L'IRAP è un'imposta indeducibile ai fini IRES ed IRPEF. Tuttavia, è stata data la possibilità di dedurre dalle imposte sui redditi il 10% dell'IRAP.





NOVITA' IN ARRIVO

Delega Fiscale approvata dal Consiglio dei Ministri (05/10/2021)

È composta da 10 articoli la bozza di legge-delega per la revisione del sistema fiscale (riforma fiscale), ancora suscettibile di modifiche.

Dopo l'approvazione da parte del Parlamento, il Governo avrà 18 mesi per attuare la delega fiscale, emanando i decreti attuativi.

Non è escluso che arrivi già in Legge di Bilancio 2022 un primo intervento volto alla riduzione del cuneo fiscale.

-Rimodulazione dell'IRPEF con intervento sul terzo scaglione Irpef del 38% (ben 11 punti in più rispetto allo scaglione precedente), che riguarda le fasce di reddito tra i 28mila e i 55mila, ed **eliminazione dei c.d. micro-tributi** (addizionale all'Irpef comunale e regionale) che potrebbero essere sostituiti da una sovraimposta, modulabile in base a specifici limiti.

Sull'Irpef l'ipotesi al vaglio è quello di un modello tendenzialmente duale, in cui il livello delle aliquote sui redditi da capitale (nonché dei regimi sostitutivi *cedolari*) sia sufficientemente prossimo all'aliquota applicata al primo scaglione Irpef.

-Taglio dell'IRAP per gli autonomi e piccole medie imprese.

-Revisione delle aliquote IVA e una ricomposizione dei beni delle varie categorie, che non dovrebbe essere associato ad un aumento del prelievo complessivo.

Sono questi alcuni dei contenuti indicati nel quadro degli interventi della legge delega fiscale approvata il 05/10/21 al Consiglio dei Ministri.



LA SOCIETA' DI PERSONE

Società semplice, in sigla S.S., non può avere ad oggetto l'esercizio di attività commerciali e finalizzata speculazione (ad es., la S.S. è la forma societaria più utilizzata per le attività agricole).

Società in nome collettivo, in sigla S.N.C., in cui ciascun socio risponde solidalmente.

Il socio risponde

- integralmente per le obbligazioni sociali, e non pro-quota in base alla partecipazione alla società
- illimitatamente, con tutto il proprio patrimonio, per le obbligazioni sociali.

Società in accomandita semplice, in sigla S.A.S., caratterizzata per la presenza di

- soci con responsabilità illimitata (soci accomandatari),
- soci con responsabilità limitata alla quota conferita (soci accomandanti).





Capitale iniziale

E' necessario procedere alla costituzione mediante un atto formale (atto costitutivo con scrittura privata autenticata o con atto pubblico) per far sì che sia determinato sin dall'origine il patrimonio della società.

L'atto costitutivo deve indicare i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione.

Il patrimonio iniziale di una società può costituirsi tramite:

- conferimenti di denaro liquido (da investire successivamente);
- conferimento di crediti;
- conferimento di beni in natura;
- conferimento di beni e complessi aziendali.



Per ciò che riguarda i profili fiscali è necessario fare una premessa:

il nostro sistema tributario prevede la tassazione secondo un duplice principio

1) principio della trasparenza

che riguarda la tassazione dei redditi delle società di persone; è un sistema in base al quale il reddito della società è tassato imputando direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, gli utili o le perdite generate dalla società, a prescindere dall'effettiva percezione;

2) principio della distribuzione

che invece riguarda la tassazione dei redditi delle società di capitali.



Tassazione

L'utile o la perdita concorrono alla determinazione del reddito del socio con regole diverse, a seconda che questi sia o meno un imprenditore.

In generale,

- **l'utile o la perdita d'esercizio,**
- i crediti d'imposta,
- le ritenute d'acconto

si attribuiscono a coloro che risultano soci alla chiusura del periodo d'imposta, nello stesso periodo di produzione del reddito e **indipendentemente dall'effettiva percezione, in proporzione alle quote di partecipazione detenute all'inizio del periodo d'imposta** (c.d. principio di trasparenza).

Le quote devono risultare dall'atto costitutivo, da altra scrittura privata autenticata o da atto pubblico anteriore all'inizio del periodo d'imposta. In mancanza, si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci o, se questo non è indicato, si presumono uguali.

In caso di variazione delle quote durante l'anno decisa dai soci, questa ha effetto a partire dall'anno successivo.





LA SOCIETA' DI CAPITALI

Società per azioni, in sigla S.P.A., è una società dotata di personalità giuridica, nella quale le partecipazioni dei soci sono rappresentate da titoli trasferibili, le c.d. azioni.

Società in accomandita per azioni, in sigla S.A.P.A., si intende una società dotata di personalità giuridica, con capitale sociale diviso in azioni; si differenzia dalla SPA per la presenza di due categorie di soci: accomandanti e accomandatari.

Società a responsabilità limitata, in sigla S.R.L., è una società dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali solamente nei limiti delle quote versate da ciascun socio.



L'iter di costituzione è più complesso, maggiormente presidiato da norme di tutela dei terzi creditori.

Costituzione per atto pubblico (eventualmente atto unilaterale per la s.r.l. a socio unico) previa

-sottoscrizione dell'intero capitale

e

- versamento del 25% dei conferimenti in denaro sottoscritti

(versamento dell'intero capitale per la SPA e la SRL a socio unico).

→ deposito dell'atto costitutivo presso il registro delle imprese

→ iscrizione della società nel registro delle imprese per l'acquisizione della personalità giuridica.

Sono previsti organi sociali dalle precise competenze ed attribuzioni e con precise regole di funzionamento.



Capitale iniziale

La circostanza che delle obbligazioni sociali risponda solo ed unicamente la società fa sì che l'iter costitutivo e soprattutto la formazione del capitale sociale siano presidiati da norme tendenzialmente più rigide rispetto a quanto accade per le società di persone.

Il capitale oltre che interamente sottoscritto deve, nella misura pari almeno al 25% dei conferimenti in denaro, essere versato preliminarmente alla costituzione, presso un istituto di credito su un deposito vincolato.

Con riferimento alle società a responsabilità limitata unipersonali, il capitale sottoscritto deve essere stato già interamente versato (pena il mancato riconoscimento della responsabilità limitata).

Il patrimonio delle società di capitali può costituirsi tramite:

- conferimenti di denaro liquido;
- conferimento di crediti (necessità della stima);
- conferimento di beni in natura (necessità della stima);
- conferimento di aziende e complessi aziendali (necessità della stima).



Sono previsti limiti minimi per il capitale sociale:

- compreso tra €1 ed € 9.999 euro per costituire una **SRL semplificata** (c.d. capitale figurativo);
- almeno € 10.000 per costituire una **SRL ordinaria**.

E' proprio nel capitale minimo da conferire la differenza tra srl ordinaria e semplificata. Non sono previste particolari agevolazioni fiscali.

Il capitale sociale di una SRL è molto importante, in quanto, per le obbligazioni sociali (debiti) risponde solo e soltanto la società con il suo capitale. In caso di insolvenza i creditori non potranno aggredire il patrimonio personale dei soci, ma solo quello della società. Salvo eventuali responsabilità





Il concetto di **autonomia patrimoniale** è un termine con il quale si indica il grado di separazione che esiste tra il patrimonio di una persona e quello di un'altra persona (fisica o giuridica).

Personalità giuridica

in diritto indica la caratteristica di quegli enti (società) che rispondono delle proprie obbligazioni tramite il proprio patrimonio non con quello dei singoli soci.

Sono cioè quegli enti che godono di autonomia patrimoniale perfetta.

Autonomia patrimoniale imperfetta:

in queste forme societarie i soci rispondono alle obbligazioni societarie con il proprio patrimonio. Dunque, i debiti che la società ha contratto in nome proprio espongono comunque il socio alla necessità di dover far fronte alla loro estinzione con le loro risorse.

Autonomia patrimoniale perfetta:

in queste forme societarie il singolo socio non può essere chiamato per poter rispondere con il proprio patrimonio personale alle obbligazioni della società. Ne deriva che i creditori possono far valere i propri diritti esclusivamente sul patrimonio sociale.



Il Bilancio riclassificato - europeo

Il bilancio non è, come alcuni credono, una pura formalità amministrativa.

Il bilancio è come una radiografia: consente di controllare, attraverso le informazioni che fornisce, lo “stato di salute” dell’impresa.

Quando si parla di bilancio riclassificato si fa riferimento alla rielaborazione di un bilancio aziendale d’esercizio, utile a facilitarne l’analisi.

Attraverso il bilancio riclassificato

- si estrapolano informazioni dettate da obblighi di Legge, seguendo schemi previsti dal Codice Civile, generando un documento da depositare presso le Camere di Commercio,
- si rielaborano, in base a modelli di analisi finanziaria, dati che riguardano le dimensioni dell’impresa, dati medi del settore merceologico d’appartenenza, gli indici per la valutazione dell’andamento aziendale (indici di sviluppo, di redditività, della situazione finanziaria, di efficienza e di durata).





Il D.Lgs n. 127/1991 ha disposto anche in Italia le modalità di attuazione delle norme comunitarie in materia di conti annuali delle imprese (IV Direttiva CEE del 1978).

Tali norme si applicano a tutte le società di capitali, al fine di consentire una maggiore ed immediata comparazione tra i bilanci degli operatori economici appartenenti ai diversi Paesi UE.

I prospetti di stato patrimoniale e conto economico sono riportati rispettivamente negli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

Dal 2010 decorre in via definitiva l'obbligo di deposito del Bilancio in formato XBRL, secondo quanto previsto dal DPCM 10 dicembre 2008, tranne per alcune società che sono esentate per legge.

L'**XBRL** (eXtensible Business Reporting Language) è un formato condiviso utilizzato principalmente per la comunicazione e lo scambio elettronico di informazioni contabili e finanziarie, tramite un insieme di metadati definiti in una tassonomia.

In sostanza, un documento XBRL è un file dove i dati ivi contenuti vengono convertiti ed etichettati con una codifica, garantendo standard di lettura universalmente accettati.



Il D.Lgs n. 139/2015 ha recepito nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci.

Ha apportato numerose modifiche agli articoli del codice civile, e di conseguenza ai principi contabili nazionali, che si applicano ai bilanci degli esercizi dal 1 gennaio 2016.

Ai fini della redazione del bilancio, si tiene conto della nuova definizione di PMI in ambito europeo, che include la sub-categoria delle micro-imprese, pertanto la tassonomia XBRL ha subito i necessari adeguamenti per garantire l'aderenza alla nuova normativa dei bilanci di esercizio.

Bilancio in forma ordinaria

L'articolo art. 2423 del Codice Civile stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio in forma ordinaria costituito da i prospetti contabili e nota integrativa, precisamente :

- Stato Patrimoniale,
- Conto Economico,
- Rendiconto Finanziario,
- Nota Integrativa.



Bilancio in forma abbreviata

Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto dalle società di capitali non abbiano superato due dei seguenti limiti (PICCOLE IMPRESE):

- 1) totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale € 4.400.000;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50 unità.

Bilancio delle micro-imprese

Secondo l'art. 2435ter del Codice Civile, sono considerate MICRO-IMPRESA le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale € 175.000;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni € 350.000 ;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio 5 unità.

Le piccole imprese e le micro-imprese sono esonerate dalla redazione e presentazione di alcuni documenti richiesti nel Bilancio in forma Ordinaria.



Tassazione: 1) IRES



Le società di capitali sono dotate di personalità giuridica, **sono perciò considerate dei soggetti passivi autonomi a cui si applica un'imposta specifica sul reddito delle società: l'IRES.**

L'aliquota ordinaria da applicare al reddito imponibile è il 24%.

In capo ai soci, invece, la tassazione riguarda solo gli utili (eventualmente) distribuiti dalla società.

La Legge di Bilancio 2018 ha variato il regime fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche residenti non imprenditori. Per i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018 da persone fisiche residenti che agiscono al di fuori dell'esercizio di imprese, non rileverà più la distinzione tra qualificate e non, in quanto in entrambi i casi la società erogante dovrà applicare la **ritenuta a titolo d'imposta del 26%** prevista dal TUIR.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti passivi IRES che distribuiscono utili devono rilasciare ai percettori residenti la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe), dalla quale risultino:

- il numero di azioni/quote;
- il dividendo unitario e complessivo lordo;
- ritenute operate o imposta sostitutiva applicata.

Le informazioni contenute nella suddetta certificazione, saranno utilizzate dai soggetti residenti per indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli utili percepiti.



Tassazione:

2) Regime di trasparenza fiscale

Alternativamente al regime ordinario, il regime di trasparenza fiscale prevede che il reddito prodotto dalla società sia imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione del reddito da parte dello stesso, ed in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili.

Questo regime ha lo scopo di evitare la doppia imposizione sugli utili societari, che sarebbero assoggettati a tassazione prima in capo alla società e successivamente (in caso di distribuzione) in capo ai soci persone fisiche.

Il regime di tassazione per trasparenza può essere adottato al sussistere di specifici requisiti, previsti dal TUIR.

Ad esempio: SRL i cui soci sono esclusivamente persone fisiche, SRL a “ristretta base societaria”.

Per tali soggetti il regime di trasparenza fiscale è applicabile a seguito di specifica opzione. Tale scelta deve essere esercitata dalla società entro il primo periodo d'imposta di efficacia della stessa e ha validità triennale, salvo rinnovo.



Tassazione: IRAP articolo 5 Dlgs n. 446/1997



La Base imponibile è così determinata:

-differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) art. 2425 c.c.,

con esclusione delle voci di cui ai numeri

9) costi del personale

10) lett. c) e d) svalutazione beni immobili e crediti,

12) e 13) accantonamento per rischi e altri accantonamenti

quali risultano dal conto economico dell'esercizio redatto secondo corretti principi contabili, senza tenere conto delle limitazioni e forfetizzazioni applicate ai fini IRES (es. auto ad uso promiscuo, spese di rappresentanza, telefoni, ecc. e salvo le eccezioni);

- a questa vanno effettuate le opportune variazioni in diminuzione e/o in aumento conseguenti all'applicazione di regole specifiche di partecipazione o esclusione di alcuni costi e/o ricavi dalla base imponibile.

Infine, si applicano le deduzioni previste dalla disciplina IRAP, per lavoro dipendente e forfettaria per scaglioni di base imponibile.



Indici Sintetici di Affidabilità I.S.A.

I contribuenti soggetti agli ISA, ovvero gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, dichiarano i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli I.S.A., **compilando apposito modello, parte integrante del modello redditi.**

Per la compilazione sono necessari alcuni dati rilevati dall'Agenzia Entrate (rilasciati sulla base dei dati presentati dal contribuente negli 8 periodi di imposta precedenti a quello di applicazione) ed altre fonti informative a disposizione dell'amministrazione finanziaria.

Il contribuente, prima della compilazione del modello, deve acquisire tali dati mediante apposito *software* (acquisizione dati ISA).

Successivamente calcola, con *software* messo a disposizione dall'A.E., **l'esito degli ISA che fornisce un giudizio complessivo graduato su una scala da 1 a 10 e che rappresenta** (a differenza degli studi di settore, quale mezzo diretto di accertamento), **il grado di affidabilità fiscale** riconosciuto a ciascun contribuente.





L'indice sintetico di affidabilità calcolato è la media semplice di due tipi di indicatori elementari:

- **gli indicatori elementari di affidabilità**, che valutano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale e possono assumere un valore compreso tra 1 e 10;
- **gli indicatori elementari di anomalia**, che segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di dichiarazione, o che emergono dal confronto con banche dati esterne.

Il contribuente può avere interesse a migliorare il giudizio di affidabilità e per far ciò può

- correggere eventuali anomalie evidenziate dagli specifici indicatori elementari;
- dichiarare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili.

Tali ulteriori componenti positivi rilevano ai fini delle II.DD. e determinano un corrispondente maggior volume d'affari IVA.



INPS



L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) è uno tra i più importanti enti previdenziali e gestisce gran parte della previdenza italiana.

L'INPS nasce oltre cento anni fa allo scopo di garantire i lavoratori dai rischi di invalidità, vecchiaia e morte. Con il tempo l'Istituto ha assunto un ruolo di crescente importanza fino a diventare il pilastro del sistema nazionale del *welfare*.

L'INPS gestisce la liquidazione e il pagamento delle pensioni e delle indennità di natura previdenziale e assistenziale.

L'iscrizione all'INPS è prevista sia per i lavoratori dipendenti, che per i lavoratori autonomi che non abbiano un ente previdenziale per la propria categoria.

Artigiani e commercianti devono obbligatoriamente iscriversi presso la gestione INPS.

Anche i familiari (il coniuge, i figli, i minori in affidato, i nipoti, i fratelli e le sorelle, i genitori, i nonni, i bisnonni e gli equiparati ai genitori, gli affini entro il 3° grado) che partecipano al lavoro nell'impresa artigiana/commerciale, con carattere di abitualità e prevalenza devono essere iscritti alla gestione INPS, a meno che non siano assicurati come lavoratori dipendenti.



Per gli artigiani e i commercianti la legge definisce un reddito minimo (minimale di reddito) comunque dovuto, anche se quello effettivo accertato ai fini fiscali risulta inferiore alla soglia prevista, o addirittura negativo.

Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d. contributo minimo obbligatorio).

Se il reddito d'impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale.

Annualmente, l'INPS rilascia una circolare per la determinazione dell'importo del contributo minimo obbligatorio e delle quote applicabili per il calcolo della contribuzione eccedente il minimale.

Per l'anno 2021:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	Minimale € 3.836,16 con reddito fino ad € 15.953 Contributi a percentuale 24% - 25%	Minimale € 3.850,52 con reddito fino ad € 15.953 Contributi a percentuale 24,09% - 25,09%



Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in quattro rate, secondo le seguenti scadenze:

- 17 maggio;
- 20 agosto;
- 16 novembre;
- 16 febbraio.

Il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in due acconti di pari importo calcolati sul reddito d'impresa dell'anno precedente ed eventualmente un saldo (se il versato non corrisponde al dovuto) all'anno successivo, quando è noto il reddito conseguito.

I soggetti che applicano il regime forfetario L. 190/2014 possono usufruire di una contribuzione ai fini previdenziali ridotta del 35 per cento. Tuttavia, l'accredito di detta contribuzione ai fini pensionistici sarà parametrato ai contributi versati.



INAIL



L'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), è un Ente pubblico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Gli obiettivi dell'Inail sono:

- ridurre il fenomeno infortunistico
- assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio
- garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro
- realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza.

L'assicurazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa.

L'assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti.

Gli artigiani, i soci di società e i lavoratori autonomi dell'agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi.



Le attività sono distinte in quattro gestioni separate, con l'applicazione di tariffe distinte e specifici tassi di premio determinati in misura corrispondente al rischio medio nazionale delle lavorazioni comprese in ogni tariffa:

- industria
- artigianato
- terziario
- altre attività di diversa natura.

Il premio da corrispondere si distingue in ordinario e speciale.

Il **premio ordinario** è determinato dall'ammontare delle retribuzioni, effettive o convenzionali corrisposte durante il periodo assicurativo, e dal tasso del premio; è, dunque, la traduzione numerica della gravità del rischio della lavorazione.

Per alcune attività, a causa della loro natura, della modalità di svolgimento o altre circostanze, risulta difficoltosa la determinazione del premio nella forma ordinaria. In questi casi la legge prevede la possibilità di stabilire “**premi speciali unitari**”, calcolati utilizzando elementi diversi rispetto a quelli che determinano il premio ordinario (ad es, il numero delle persone coinvolte nella lavorazione, il numero delle macchine),

I titolari e soci artigiani sono soggetti al pagamento dei premi speciali.



Il premio si paga annualmente mediante l'autoliquidazione, entro il 16 febbraio di ogni anno.

Il procedimento prevede di:

- calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata), e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente;
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il Modello di pagamento F24.

Con l'autoliquidazione annuale dei premi, inoltre, vengono riscossi dall'Inail anche i contributi associativi per conto delle associazioni di categoria convenzionate.

Entro il 28 febbraio si deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani, in presenza dei requisiti previsti.



Verificare la regolarità contributiva: DURC On Line

Dal 1° luglio 2015 chiunque vi abbia interesse può verificare, con un'unica interrogazione ed in tempo reale, la regolarità contributiva di un'impresa nei confronti di:

-INPS

-INAIL

- Casse edili, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato alle attività dell'edilizia, nonché per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative.

Il documento di regolarità contributiva deve essere richiesto tramite il servizio "Durc On Line", indicando il codice fiscale del soggetto da verificare e l'indirizzo Pec al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta.

Se, in base ai requisiti di regolarità contributiva stabiliti dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, il soggetto è regolare, l'esito positivo della verifica ha validità di 120 giorni dalla data dell'interrogazione.

In tal caso i sistemi generano un documento in formato pdf denominato Durc On Line.

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva, l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono, tramite Pec, all'interessato l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Lo Studio è a disposizione per maggiori informazioni e consulenze.



Dott.ssa Ilaria Saibene
Ragioniere Commercialista Revisore Legale
Mobile 349 8326277 Tel.+39 0541 452503
Via Claudio Paci n. 1 - 47923 Rimini (RN)
ilaria.saibene@hotmail.it